

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**

REGOLAMENTO (CE) N. 218/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2007

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini

(GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 22)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/254 della Commissione del 18 febbraio 2021	L 58	17	19.2.2021

**REGOLAMENTO (CE) N. 218/2007 DELLA COMMISSIONE****del 28 febbraio 2007****recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini***Articolo 1*

Per i prodotti importati nella Comunità sono aperti i seguenti contingenti:

- a) un contingente tariffario di 20 000 hl ►**M1** (tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito) ◀ per il vino (voci tariffarie 2204 29 65 e 2204 29 75), con dazio contingentale di 8 EUR/hl (numero d'ordine 09.0095),
- b) un contingente tariffario di 40 000 hl ►**M1** (tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito) ◀ per il vino (voci tariffarie 2204 21 79 e 2204 21 80), con dazio contingentale di 10 EUR/hl (numero d'ordine 09.0097).

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.